

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI e SISTEMI INFORMATIVI	
Servizio demanio	demanio@regione.fvg.it patrimonio@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 2125 fax + 39 040 377 2038 I - 34134 Trieste, corso Cavour 1

“Piano di utilizzazione del demanio marittimo statale a uso diportistico (PUD-DIP)”

ai sensi dell’articolo 13 ter della L.R.22/2006

PARTE I E II

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Ambito di applicazione del Piano

Il Piano di utilizzazione del demanio marittimo statale a uso diportistico (PUD-DIP), redatto ai sensi dell’articolo 13 ter della legge regionale 13 novembre 2006, n. 22, così come da ultimo modificata dalla legge regionale 21 aprile 2017, n. 10, individua le aree del demanio marittimo statale riservate all’uso diportistico di competenza della Regione da destinare ai fini commerciali, produttivi, turistico ed economici, a enti senza scopo di lucro (enti pubblici, enti senza scopo di lucro, associazioni sportive dilettantistiche) e a fini esclusivamente privati.

Il Piano ha natura ricognitoria e programmatoria, non incide sulle scelte pianificatorie operate dagli strumenti urbanistici ed è lo strumento che identifica le aree del demanio marittimo in relazione alle quali l’Amministrazione regionale rilascia le concessioni ad uso diportistico e attività economiche connesse (fra cui cantieristica, noleggio, etc.).

Il Piano disciplina, altresì, l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni appartenenti al demanio marittimo statale, conferite alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in attuazione dei decreti del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (art. 59) (Attuazione della delega di cui all’articolo 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382) e 15 gennaio 1987, n. 469 (Norme integrative di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia), nonché del decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti).

Sono escluse dall’ambito di applicazione del Piano, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dd. 9 febbraio 2009 (*Identificazione delle aree demaniali marittime e del mare territoriale di preminente interesse nazionale della regione Friuli-Venezia Giulia*), in base a quanto stabilito dall’art. 11, comma 2, del D. Lgs. 111/2004, le seguenti aree:

- a) le aree demaniali di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale (Porto di Trieste e Porto di Monfalcone - decreto del Presidente della Repubblica n. 57 del 29.3.2018 relativo all’inserimento del

porto di Monfalcone nell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Orientale GU 30.5.2018);

- b) le aree del demanio marittimo statale, anche portuali, e i manufatti ivi insistenti destinati ai compiti di sicurezza dello Stato ovvero oggetto di consegna ex art. 34 del cod. nav. per i medesimi compiti;
- c) le aree del demanio marittimo statale e le opere destinate alla realizzazione del sistema VTS ed alla sicurezza della navigazione in genere;
- d) le aree demaniali marittime destinate ad altri usi pubblici ai sensi dell'articolo 34 del Codice della navigazione e dell'articolo 36 del Regolamento per la navigazione marittima;
- e) le aree sulle quali la Regione esercita le funzioni amministrative ai sensi della legge regionale 12/2012 all'interno di Porto Nogaro.

Rimangono ferme le competenze in capo all'Autorità Marittima con particolare riferimento alla sicurezza della navigazione e della balneazione.

2. Struttura del Piano

Il Piano si compone delle seguenti parti:

1. DISPOSIZIONI GENERALI
2. ISTRUZIONI OPERATIVE
3. RICOGNIZIONE DELLE AREE DEMANIALI
4. ELABORATI GRAFICI E IDENTIFICAZIONE DELLE AREE DEMANIALI

3. Obiettivi del Piano

Il piano si prefigge i seguenti obiettivi generali:

- 1) TIPOLOGIE DEI CONCESSIONARI
Individuare le destinazioni d'uso delle aree demaniali marittime statali presenti nei territori comunali, così come riportato negli elaborati grafici allegati al presente documento, riservandone l'utilizzo per finalità diportistiche:
 - a) da parte di privati e imprese, ai fini commerciali, produttivi, turistico ed economici
 - b) agli enti senza scopo di lucro (enti pubblici, enti senza scopo di lucro, associazioni sportive dilettantistiche)
 - c) alle imprese o persone fisiche dedite all'attività della pesca professionale
 - d) agli enti pubblici a titolo istituzionale.

Le aree demaniali marittime vengono qualificate sulla base della tipologia di attività che in esse il Piano intende sviluppare, differenziando in particolare fra la finalità lucrativa o non lucrativa dell'attività da svolgere.

Viene mantenuta una suddivisione delle aree che rispecchia, nella sostanza, la natura dei soggetti che, alla data dell'entrata in vigore della Legge Regionale 21 aprile 2017, n. 10 "Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale e demanio stradale

regionale, nonché alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006”, sono già titolari di concessioni demaniali marittime.

La Regione riconosce la valenza del mondo dell’associazionismo nel campo della cultura marinara, con particolare riferimento alle associazioni sportive dilettantistiche e in generale agli enti senza scopo di lucro, che svolgono una costante attività di coesione sociale ed educativa, rappresentando quindi delle realtà meritevoli di tutela. In tal senso la Regione pone in essere azioni volte alla riserva di ambiti del demanio marittimo per tali tipologie di soggetti, prevedendo una corsia adeguata nell’espletamento delle procedure selettive finalizzate all’assegnazione delle concessioni.

Atteso altresì che i beni appartenenti al demanio marittimo sono, per loro caratteristiche oggettive, limitati nel numero nonché destinati a soddisfare esigenze di carattere collettivo da parte di ogni soggetto che possa usufruirne, risulta necessario effettuare una comparazione degli interessi specifici con prevalenza dell’interesse all’uso del bene da parte di un sodalizio che raggruppi più soggetti, piuttosto che da parte di una singola persona fisica;

2) FINALITA' PUBBLICHE

individuare le destinazioni d’uso delle aree demaniali marittime statali presenti nei territori comunali, così come riportato negli elaborati grafici allegati al presente documento, riservandone l’utilizzo ai fini istituzionali agli enti pubblici a titolo esclusivo (guardia di finanza, carabinieri, capitanerie di porto, forestali ecc.) nonché ai fini di pubblica utilità (squeri per alaggio e varo di natanti, aree utilizzate per il transito e il trasporto pubblico locale ecc.). Tale scelta operativa si concretizza nella riserva di aree del demanio marittimo statale agli enti pubblici per i normali usi istituzionali e per i compiti connessi con gli usi civici del mare, nonché ai fini di pubblica utilità;

3) MISURE DI SALVAGUARDIA E TUTELA

Migliorare la qualità del bene demaniale pubblico; salvaguardare le caratteristiche paesaggistiche e ambientali del territorio considerato, volto al perseguimento della strategia del minor consumo di suolo ed al contrasto della perdita delle biodiversità, attraverso la richiesta di specifica progettazione che evidenzi le apposite misure volte alla riqualificazione dell’area concessa e del porticciolo turistico ove già esistente, unitamente al potenziamento dei servizi turistici forniti dal concessionario, nonché le forme di salvaguardia della biodiversità anche con apposite misure per la tutela della costa e degli specchi acquei .

4) METODOLOGIE DI RILASCIO DELLE CONCESSIONI

prevedere che nelle aree demaniali marittime statali individuate negli elaborati grafici siano rilasciate concessioni per le finalità di utilizzo e mediante procedure di evidenza pubblica riservate sulla base della tipologia di soggetti indicata per la specifica area demaniale. In particolare le procedura selettive sono disciplinate da quanto previsto dall’articolo 52 della LR 10/2017 secondo il quale, in relazione alle aree riservate dal PUD – DIP a enti senza scopo di lucro, i principi per la comparazione delle istanze concorrenti previsti dall’ articolo 9, comma 4, della legge regionale 22/2006 sono integrati dai seguenti:

- a) promozione e sviluppo del ruolo sociale ed educativo;

- b)** svolgimento di iniziative culturali, naturalistiche, ambientaliste, sportive e didattiche, finalizzate al mantenimento e alla valorizzazione della tradizione e della cultura marinara locali, alla tutela dell'ambiente marino, alla promozione del diporto sostenibile;
- c)** esperienza maturata nei settori operativi di cui alla lettera b), anche sul piano della conoscenza del territorio e della capacità di sviluppo di relazioni inter-istituzionali in ambito locale;
- d)** impegno a riservare una quota parte degli spazi demaniali agli associati già iscritti all'associazione uscente;
- e)** limitazione del numero di concessioni demaniali da assegnare al medesimo soggetto, al fine di garantire adeguata pluralità e differenziazione dell'offerta nell'ambito territoriale di riferimento.

L'articolo 52, comma 2, della LR 10/2017 stabilisce, inoltre, che "limitatamente alle fattispecie di cui al comma 1 aventi per oggetto attività con rilevanza sociale svolte da associazioni con finalità non lucrative ovvero attività amatoriali di tipo ricreativo o sportivo, qualora in caso di pluralità di istanze la valutazione sul migliore utilizzo pubblico del bene demaniale, a giudizio dell'amministrazione, sia paritaria, è data preferenza al precedente concessionario";

4. Contenuti del Piano

Gli elementi essenziali del Piano finalizzati al perseguimento degli obiettivi così come sopra dettagliati sono:

- a) la ricognizione delle aree demaniali marittime statali adibite all'uso diportistico e attività economiche e sociali connesse;
- b) la suddivisione delle aree demaniali marittime statali in base alla finalità dell'utilizzo delle aree medesime (con scopo di lucro, senza scopo di lucro).

a) Ricognizione

La ricognizione è stata effettuata, prendendo in esame le aree demaniali marittime statali lungo la linea di costa regionale ed ha interessato tutti i Comuni affacciati sul golfo di Trieste e sul golfo di Panzano, sulle lagune di Grado e Marano e lungo i corsi dei fiumi Corno e Tagliamento, iniziando l'indagine dal Comune di Muggia e proseguendo fino al Comune di Lignano Sabbiadoro.

Per ogni Comune interessato è stata effettuata una breve descrizione dei luoghi reperita sui portolani nautici, corredata da foto corografiche e dalle mappe dei porti e porticcioli presenti nella zona, sono stati altresì evidenziati, in base alle indicazioni fornite dai Comuni territorialmente competenti, gli aspetti urbanistici vigenti nelle aree demaniali.

Nella ricognizione sono stati infine segnalati gli attuali fruitori delle aree demaniali marittime statali, indicando se trattasi di Associazioni Sportive Dilettantistiche, Persone Giuridiche o Fisiche elencando la denominazione e il titolo concessorio rilasciato per poter utilizzare l'area nonché il numero dei posti barca presenti.

Quanto sommariamente sopra descritto è stato evidenziato nelle schede ricognitive suddivise per Comune allegate al presente documento.

b) Suddivisione delle aree

Sulla base della ricognizione descritta alla lettera precedente, sono state individuate graficamente, riportandone il perimetro negli elaborati allegati al presente documento, le aree del demanio marittimo statale presenti nei territori comunali riservate all'uso diportistico o attività connesse da destinare ai privati e alle imprese o persone fisiche per finalità commerciali, produttive, turistico economiche, agli enti senza scopo di lucro (enti pubblici, associazioni senza scopo di lucro, associazioni sportive), alle imprese o persone fisiche dedite all'attività della pesca professionale, agli enti pubblici a titolo istituzionale. Sono state altresì individuate le aree attualmente non in concessione da affidare agli enti pubblici, enti e associazioni senza finalità di lucro e alle imprese o persone fisiche nonché le aree di pubblica utilità.

Le aree del demanio marittimo statale, suddivise sulla base del suddetto criterio e riportate negli elaborati grafici allegati, sono state contraddistinte in base alle seguenti colorazioni:

1. enti pubblici, enti e associazioni senza finalità di lucro, ivi compresi quelli svolgenti attività ricreative di carattere socio-assistenziale: tali aree sono contraddistinte in colore **blu retinato**;
2. imprese o persone fisiche: tali aree sono contraddistinte in colore **rosso retinato**;
3. imprese per utilizzo emungimento d'acqua: tali aree sono contraddistinte in colore **rosso a righe diagonali**;
4. aree da affidare a soggetti di cui ai precedenti punti sub 1 e sub 2 **rosso/blu**;
5. imprese o persone fisiche dedite all'attività della pesca professionale: tali aree sono contraddistinte in colore **arancione retinato**;
6. consegne ex art. 34 Codice della Navigazione: sono aree destinate ad enti pubblici a titolo esclusivo (guardia di finanza, carabinieri, capitanerie di porto, forestali ecc.); tali aree, utilizzate a titolo istituzionale, sono contraddistinte in colore **rosa**;
7. aree di pubblica utilità (squeri per alaggio e varo di natanti, aree utilizzate per il transito e il trasporto pubblico locale ecc.): tali aree sono contraddistinte in colore **viola**.

PARTE II

ISTRUZIONI OPERATIVE

1. Competenze della Regione

La Regione, nell'ambito delle aree del demanio marittimo statale di cui al presente piano, provvede:

- a) alla redazione, approvazione e agli aggiornamenti del Piano di Utilizzazione delle aree del demanio marittimo statale ad uso diportistico e delle attività connesse;
- b) al rilascio ed al rinnovo di concessioni nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e ai correlati provvedimenti, nonché dei provvedimenti di decadenza dai titoli concessori, di revoca, di variazione al contenuto della concessione, e di subingresso nella concessione, e al rilascio dell'autorizzazione ad affidare ad altri soggetti la gestione di attività secondarie e specialistiche nell'ambito della concessione;
- c) all'esercizio delle funzioni di vigilanza sull'utilizzo delle aree del demanio marittimo, ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal Codice della Navigazione e dal relativo Regolamento di esecuzione e alla potestà della Regione di effettuare sopralluoghi e controlli;
- d) alla determinazione dei canoni, alla richiesta del relativo pagamento e introito delle somme dovute;
- e) al rilascio di titoli concessori per l'esecuzione di opere pubbliche o di interesse pubblico da parte di soggetti diversi dall'Amministrazione regionale;
- f) all'esecuzione di lavori e opere pubbliche secondo quanto previsto dall'articolo 54, comma 1 bis, della LR 10/2017, con particolare riferimento alle aree non oggetto di concessione;
- g) all'attivazione delle procedure da parte degli organi statali competenti per l'eventuale incameramento delle opere erette sul suolo demaniale quando venga a cessare la concessione;
- h) all'emanazione dei provvedimenti cautelari previsti dalla vigente normativa per le opere non autorizzate o per le aree utilizzate senza titolo o in difformità dal titolo concessorio;
- i) alla determinazione degli indennizzi per abusiva occupazione;
- l) all'organizzazione e aggiornamento del Catasto Regionale del Demanio (Ca.R.D.) e alla sua integrazione con il Sistema Informativo Territoriale Regionale (S.I.Te.R.), in attuazione dell'articolo 56 della LR 10/2017.

Sono riservate inoltre alla Regione le intese con i Comuni, l'Autorità Marittima e le altre Autorità statali finalizzate alla stesura di atti per i quali sussistono profili di competenze concorrenti.

Si evidenzia inoltre che ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera pp) del decreto legislativo 111/2004, restano in capo allo Stato, in relazione alle esigenze di unitarietà, le funzioni relative al sistema informativo del demanio marittimo, la cui gestione è regolata mediante protocolli d'intesa ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

In tale contesto sono in corso le necessarie interlocuzioni con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, così come peraltro disposto con deliberazione della Giunta regionale n. 2360 dd. 01.12.2017, che ha dato mandato alla direzione centrale competente in materia di demanio marittimo di attivare un tavolo tecnico con le autorità statali competenti, al fine di definire i contenuti dei protocolli di intesa di cui al D.Lgs. 111/2004 e alla LR 22/2006, in particolare, secondo linee di indirizzo che:

- prendano atto che l'ente gestore del demanio marittimo, in attuazione dell'articolo 56 della LR 10/2017, implementa il sistema informativo territoriale del demanio della Regione Friuli Venezia Giulia (Catasto Regionale del Demanio Ca.R.D.), attraverso l'inserimento delle informazioni alfanumeriche e geografiche disponibili relative alle occupazioni delle aree demaniali marittime;
- prevedano la definizione delle modalità di interscambio e interoperabilità dei dati di cui al punto precedente ai fini della trasmissione massiva, periodica e reciproca delle informazioni contenute nel Ca.R.D. al Ministero competente alla gestione del SID e viceversa.

2. Fonti normative statali di riferimento

Le funzioni amministrative regionali sul demanio marittimo vengono esercitate sulla base delle seguenti disposizioni normative statali:

- Codice della Navigazione (approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327), di seguito anche Codice;
- Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328), di seguito anche Regolamento;
- Decreto legislativo n. 374/1990 art. 19 *"Edifici in prossimità della linea doganale e del mare territoriale"*;
- Decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime);
- D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509, "Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59;
- Decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 *"Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli – Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti"*;

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dd. 9 febbraio 2009 (*Identificazione delle aree demaniali marittime e del mare territoriale di preminente interesse nazionale della regione Friuli-Venezia Giulia*);
- Decreto legislativo 18 luglio 2005 n.171 “*Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE*”, a norma dell’articolo 6 della Legge 8 luglio 2003 n. 172. Aggiornato al Decreto legislativo 03 novembre 2017 n. 229. (Capo II-quater “*Strutture dedicate alla nautica da diporto*” articoli 49-nonies (*Disciplina del transito delle unità da diporto*), 49-decies (*Campi di ormeggio attrezzati*), 49-undecies (*Ricovero a secco per piccole imbarcazioni e natanti*));
- Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “*Codice dei contratti pubblici*” Titolo I Partenariato Pubblico Privato articolo 183 (Finanza di progetto);
- Legge 30 dicembre 2018 n. 145 “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*”, articolo 1, commi 675-685;
- Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, articolo 182;
- Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 “*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*”, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, articolo 100;
- Sentenze nn. 17 e 18 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, pubblicate in data 09.11.2021.

3. Fonti normative regionali di riferimento

Le funzioni amministrative regionali sul demanio marittimo statale con finalità diporto nautico e attività connesse vengono esercitate in conformità alle seguenti disposizioni normative regionali:

- legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5, “*Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio*”, articolo 63 bis, comma 13;
- legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 “*Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico ricreativa e modifica della legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico*”;
- legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21, “*Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive*”;
- legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 “*Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006*”.

- legge regionale 18 maggio 2020, n. 8 *“Misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di demanio marittimo e idrico”*, nelle disposizioni non dichiarate, con sentenza della Corte Costituzionale n. 139 del 9 giugno 2021, depositata il 6 luglio 2021 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 27 del 7 luglio 2021), costituzionalmente illegittime.

- legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 *“Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023”*, articolo 11, avverso la quale pende giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. Procedimento concessorio

Il procedimento per il rilascio di una concessione demaniale può iniziare d'ufficio ovvero conseguire ad autonoma istanza di parte.

Il procedimento di rilascio della concessione è regolato dall'articolo 9 della legge regionale 22/2006, e s.m.i. nonché dagli articoli 52 e seguenti della legge regionale 10/2017.

Nel caso di avvio d'ufficio, la struttura regionale competente in materia di demanio marittimo rende noto, mediante avviso da pubblicarsi per estratto sul BUR, sull'Albo del Comune e sul sito internet istituzionale della Regione per almeno 20 giorni naturali e consecutivi, l'intendimento di affidare in concessione, conformemente alle previsioni del PUD-DIP, un'area demaniale marittima, invitando chi ne avesse interesse e possedesse i necessari requisiti a presentare entro un termine non inferiore a giorni 20 né superiore a giorni 90 la propria miglior offerta.

Qualora invece il procedimento di rilascio di una concessione demaniale abbia inizio su istanza autonoma di parte, la domanda deve essere corredata in particolare dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione attestante la conformità della domanda alle indicazioni contenute nel PUD-DIP;
- 2) dichiarazione attestante la compatibilità della domanda con i vincoli di carattere urbanistico, paesaggistico e ambientale vigenti;
- 3) dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 7 della legge regionale 22/2006, coerentemente con la tipologia di concessione richiesta;
- 4) documentazione prevista dall'articolo 6 *“Contenuto e documentazione della domanda di concessione”* del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima).

All'istanza per il rilascio di concessioni di durata superiore a sei anni si applica la disciplina di cui all'articolo 8 della legge regionale 22/2006.

La Regione, verificata la completezza della documentazione amministrativa e tecnica prodotta, anche secondo le indicazioni degli strumenti urbanistici e pianificatori vigenti, richiedendo, se necessarie, eventuali ulteriori integrazioni, ordina la pubblicazione di un avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, sull'Albo pretorio del Comune e sul sito internet istituzionale della Regione, invitando chi ne avesse interesse a presentare, entro un termine non inferiore a giorni 20 né superiore a giorni 90, osservazioni ed opposizioni nonché invitando entro i medesimi termini chi ne avesse interesse e fosse in possesso dei necessari requisiti a presentare ulteriori istanze concorrenti, con i medesimi contenuti. Saranno ammessi alla procedura comparativa solamente i soggetti in possesso dei requisiti soggettivi individuati dal PUD – DIP nella suddivisione delle aree del demanio demaniale marittima (soggetti con scopo di lucro, soggetti senza scopo di lucro).

Nel caso in cui le verifiche diano esito negativo, l'istanza viene rigettata.

La Regione ha l'obbligo di procedere a tutela dell'imparzialità di operato e di parità di trattamento degli operatori di mercato nonché di promuovere il massimo dialogo competitivo e la più proficua utilizzazione del bene demaniale da assentire in concessione, nel rispetto dei principi costituzionali imparzialità, trasparenza e pubblicità, nonché dei principi dell'ordinamento comunitario, ai sensi della Legge 241/1990 e della Legge regionale 7/2000.

Ai sensi dell'articolo 9 della LR 22/2006, nel caso di più istanze è preferito il concorrente in grado di fornire l'offerta più vantaggiosa nell'utilizzazione della concessione secondo i criteri di seguito indicati e che proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell'Amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico.

Pertanto, la comparazione delle domande è fatta sulla base dei seguenti principi:

- a) migliore utilizzo pubblico del bene demaniale;
- b) armonizzazione delle azioni sul territorio per uno sviluppo sostenibile;
- c) valutazione degli standard qualitativi dei servizi;
- d) misure migliorative della fruibilità e accessibilità per i soggetti diversamente abili.
- e) qualità degli impianti e manufatti, da valutarsi anche con riferimento al pregio architettonico;
- f) valorizzazione paesaggistico-ambientale;
- g) ricadute a favore del territorio e sviluppo occupazionale dell'area interessata;
- h) piano di manutenzione, conservazione e salvaguardia del bene demaniale;
- i) utilizzo di impianti e manufatti costruiti con pratiche eco-sostenibili;

j) azioni volte alla protezione dell'ambiente marino ed alla prevenzione dell'inquinamento, per le attività svolte sia a terra che a mare;

k) somministrazione di prodotti locali, oltre ad eventuali specifici criteri previsti dal bando di gara, anche ai fini della valorizzazione dell'esperienza e della professionalità del concessionario;

l) valorizzazione complessiva del bene pubblico, idoneità al perseguimento dell'interesse pubblico, anche rispetto ad una gestione amministrativa economicamente orientata, con riferimento alla potenzialità economica del bene demaniale, in conformità al principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost, nonché dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.

L'articolo 52, comma 2, della LR 10/2017 stabilisce, inoltre, che "limitatamente alle fattispecie di cui al comma 1 aventi per oggetto attività con rilevanza sociale svolte da associazioni con finalità non lucrative ovvero attività amatoriali di tipo ricreativo o sportivo, qualora in caso di pluralità di istanze la valutazione sul migliore utilizzo pubblico del bene demaniale, a giudizio dell'amministrazione, sia paritaria, è data preferenza al precedente concessionario".

Nel rispetto dei principi dell'Unione europea, l'amministrazione concedente può prevedere specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, anche stagionale, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario dei contratti collettivi di settore, ai sensi dell'articolo 53 della legge regionale 10/2017.

La Regione infine promuove l'adozione di modelli organizzativi che incentivino forme di aggregazione della collettività nell'utilizzo del bene pubblico demaniale ed estensioni concessorie non parcellizzate al singolo posto barca.

5. Concorso di domande – procedura di comparazione

Qualora pervengano ulteriori istanze, la Regione, verificata la completezza della documentazione prodotta ed eventualmente acquisite le necessarie integrazioni, individua i criteri da utilizzarsi per la comparazione delle domande, ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 4, della legge regionale 22/2006 e degli articoli 52 e seguenti della legge regionale 10/2017 e procede con il bando di gara o con la licitazione privata, secondo quanto previsto dall'articolo 37 del Codice della navigazione, così come specificato nell'avviso di pubblicazione dell'istanza iniziale.

L'affidamento diretto della concessione è ammesso esclusivamente – su conforme deliberazione giunta relativamente alla valutazione del pubblico interesse – a favore di organismi di diritto pubblico che svolgono, in relazione ai beni demaniali marittimi, attività istituzionali nell'esercizio di pubblici poteri, nel rispetto della legislazione statale e comunitaria vigente.

6. Cauzione

La cauzione prestata dal concessionario ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), finalizzata al rispetto degli obblighi concessori, deve essere prestata nelle forme previste dalla normativa vigente, rapportata al 10 per cento del costo degli interventi da realizzarsi e comunque non inferiore a due annualità del canone di concessione. Deve altresì essere adeguata in presenza di eventuali debiti pregressi anche derivanti da innovazioni di legge o da altre esigenze determinate da specifiche condizioni contrattuali.

7. Rateizzazione del debito

Ai sensi dell'art. 57 bis della legge regionale 10/2017, l'ente concedente è autorizzato a concedere la rateizzazione delle somme dovute per l'occupazione del bene demaniale qualora sussista un'oggettiva situazione di inesigibilità a causa della situazione patrimoniale del debitore, ovvero di difficile esigibilità del credito in un'unica soluzione, su richiesta documentata del soggetto debitore.

In caso di contestazione giudiziale del credito la rateizzazione è ammessa per l'intero importo dovuto, maggiorato degli interessi calcolati ai sensi del comma 3.

La rateizzazione è ammessa in un massimo di sessanta rate mensili ed è disposta con decreto dell'ufficio competente all'accertamento del credito. Il pagamento avviene attraverso rate mensili posticipate maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale.

Per quanto non espressamente previsto, trovano applicazione si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 7/2000 .

8. Obblighi informativi

Il concessionario deve comunicare preventivamente alla struttura regionale competente in materia di demanio marittimo la modifica della propria compagine societaria e/o la variazione soggettiva degli amministratori e, in caso di variazioni sostanziali nell'assetto gestionale del concessionario, procedere all'aggiornamento delle autocertificazioni presentate.

Al fine di consentire alla struttura regionale competente in materia di demanio marittimo la richiesta e l'acquisizione della documentazione antimafia nei casi previsti dalla legge, il richiedente la concessione deve trasmettere le autocertificazioni e i dati richiesti dall'Amministrazione prima del rilascio della concessione nonché, durante il rapporto concessorio, con cadenza annuale, ai fini dell'aggiornamento delle richieste da parte dell'Amministrazione.

9. Obblighi catastali/tavolari

Il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, all'accatastamento e/o aggiornamento catastale dei beni assentiti in concessione e/o realizzati, nonché agli adempimenti tavolari, secondo le norme vigenti.

10. Prescrizioni generali per la gestione del demanio marittimo statale ad uso diportistico e delle attività connesse

Per la libera fruizione e per l'uso pubblico

1. Nella concessione dei beni del demanio marittimo statale e nella realizzazione di nuove opere confinanti con il demanio marittimo deve essere salvaguardata, nei modi più idonei in relazione alle caratteristiche della costa e delle attività insediate, la possibilità di libero accesso al mare nonché di attracco delle imbarcazioni alle strutture predisposte a tale funzione. La Regione, nell'ambito di competenza, verificherà la rispondenza delle concessioni ai suddetti requisiti effettuando pertinenti ricognizioni atte ad individuare le misure eventualmente da adottare al fine della libera fruizione pubblica del bene demaniale. Nell'ambito dei successivi aggiornamenti del presente Piano, la Regione, di propria iniziativa o su istanza dei concessionari o dei Comuni interessati, potrà fornire, sentiti gli organi competenti in materia, indicazioni o emanare apposite direttive o linee guida a riguardo.

Per la salvaguardia del litorale dall'erosione

2. Al fine di salvaguardare l'erosione delle coste è limitata la realizzazione di opere fisse riflettenti il moto ondoso le quali abbiano finalità diverse dalla difesa, quali muri di contenimento e plateazioni, che potrebbero contribuire all'erosione del litorale costiero. Al fine di consentire la realizzazione dell'opera deve essere dimostrato da perizia tecnica che la stessa non è interessata dal battente dell'onda di mareggiata.

Per la tutela del rischio idrogeologico

3. Nelle zone foci la disciplina degli interventi è normata dal rispettivo Piano di Bacino nonché dalle norme regionali e statali vigenti.
4. Nel caso di opere di qualsiasi natura che possano modificare il trasporto litoraneo e che interessino da vicino foci fluviali o torrentizie, la documentazione progettuale dovrà contenere uno specifico studio che valuti l'influenza delle opere stesse sul libero deflusso di piena dei corsi d'acqua. In particolare dovranno essere valutati i possibili effetti di accumuli di sedimenti presso l'area fociva e le condizioni di deflusso di piena in caso di contemporanea mareggiata. In caso di opere di notevole entità sarà necessario effettuare una verifica idraulica del tratto focivo terminale, tenuto conto dei dati contenuti nel Piano di Bacino e norme vigenti.

11. Prescrizioni relative a specifici usi delle aree demaniali

Uso demaniale per diporto nautico

1. Il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime statali o la loro variazione per nuove realizzazioni, ampliamenti e ristrutturazione di strutture esistenti è subordinato al rispetto delle norme urbanistiche comunali vigenti nonché di quelle stabilite dagli organi competenti in materia.
2. L'installazione di qualsiasi struttura sia essa relativa a gavitelli, punti di ormeggio, pontili galleggianti o quant'altro utile ai fini diportistici deve avvenire nel rispetto dei requisiti di sicurezza, dei valori paesistico ambientali della costa, della tutela dei fondali e delle acque nonché degli altri usi del litorale, a tal fine viene data priorità all'installazione di strutture mobili in quanto meno impattanti delle altre soluzioni costruttive.

Usa demaniale per attività produttive

3. In caso di rilascio di nuove concessioni di aree demaniali per attività produttive è data la priorità a quelle attività che abbiano un effettivo beneficio o la stretta necessità di essere esercitate in zone collegate al mare (esempio tipico l'attività cantieristica). Anche in presenza di tali requisiti è comunque da evitare la localizzazione sui litorali e negli specchi acquei di quelle attività che, per dimensione dei manufatti o caratteristiche dei cicli produttivi, producano rilevanti impatti sotto il profilo paesistico ed ambientale o che risultino non armonizzabili con il contesto in cui verrebbero ad essere inseriti.

12. Disposizioni particolari

Nelle aree demaniali comprese all'interno di S.I.C., Z.P.S. ed in tutte le altre aree soggette a specifica normativa di tutela ambientale, il rilascio della concessione è subordinato al rispetto delle previsioni urbanistiche, ambientali e paesaggistiche vigenti.

All'interno di tali aree è consentita unicamente la realizzazione di strutture secondo le prescrizioni dettate dalle norme in materia.

Devono essere altresì rispettate le prescrizioni vigenti del Piano paesaggistico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato con Decreto del Presidente della Regione del 24 aprile 2018, n. 0111/Pres, e pubblicato sul Supplemento ordinario n. 25 del 9 maggio 2018 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 19 del 9 maggio 2018.

Il Comune territorialmente competente attende alla pulizia delle aree demaniali non concesse, alla raccolta e alla gestione dei materiali naturali, spiaggiati su aree non in concessione, nonché alla raccolta e gestione dei rifiuti. La pulizia dei beni demaniali e la gestione dei materiali naturali e rifiuti spiaggiati nelle aree in concessione spetta al relativo concessionario. Il Comune interviene sulle aree in concessione solo in caso di inerzia dei concessionari e con facoltà di rivalsa nei confronti degli stessi.

13. Individuazione delle tipologie di strutture autorizzabili

Il D.P.R. 509/1997 2 dicembre 1997, n. 509, "Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'articolo 20, comma 8 della l. 15.3.1997, n. 59" definisce le "strutture dedicate alla nautica da diporto". Ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto sono pertanto strutture dedicate alla nautica da diporto:

- a) il «porto turistico», ovvero il complesso di strutture amovibili ed inamovibili realizzate con opere a terra e a mare allo scopo di servire unicamente o precipuamente la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari;
- b) l'«approdo turistico», ovvero la porzione dei porti polifunzionali aventi le funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, destinata a servire la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari;
- c) i «punti d'ormeggio», ovvero le aree demaniali marittime e gli specchi acquei dotati di strutture che non importino impianti di difficile rimozione, destinati all'ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio, anche a secco, di piccole imbarcazioni e natanti da diporto.

Nell'ambito delle aree oggetto del presente PUD sono autorizzabili sotto il profilo demaniale, purché coerenti con i vigenti strumenti pianificatori e paesaggistici, anche le attività economiche connesse al diporto.

Sono **strutture fisse**:

a) pertinenze demaniali

Costruzioni e altre opere appartenenti allo Stato presenti entro i limiti del demanio marittimo. Su questi manufatti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e, in casi particolari, interventi di ristrutturazione edilizia;

b) strutture di facile e difficile rimozione

L'articolo 50 della legge regionale 10/2017 stabilisce che sono considerate opere di facile rimozione e sgombero le costruzioni e le strutture realizzate sia sopra che sotto il suolo in aree demaniali marittime oggetto di concessione che, in relazione ai materiali utilizzati e alle tecnologie costruttive, possono essere integralmente rimosse utilizzando le normali modalità offerte dalla tecnica e possono essere ricostruite altrove con semplice rimontaggio e senza che la rimozione comporti la loro distruzione totale o parziale, con conseguente restituzione in pristino dei luoghi nello stato originario, in non più di novanta giorni.

Sono **strutture mobili** le strutture che a fine stagione sono rimosse nonché le opere provvisorie.

Sul demanio marittimo assentito in concessione possono essere realizzati gli interventi conformi agli strumenti urbanistici dell'area di riferimento, previo rilascio degli atti autorizzativi ed abilitativi previsti dalla normativa vigente.

I concessionari devono garantire la visitabilità delle strutture e all'interno delle concessioni alle persone diversamente abili.

Qualora si preveda, da parte dei concessionari, la realizzazione di nuove strutture sul demanio marittimo, gli interventi di ristrutturazione edilizia e quelli di totale riorganizzazione interna delle stesse devono prevedere l'accessibilità ed il massimo grado di fruizione delle strutture così come previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, (*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*) e s.m.i..

Ai sensi dell'articolo 54 della LR 10/2017, inoltre, "non è soggetta a concessione né alla corresponsione di alcun canone l'occupazione per finalità di pubblico interesse delle aree demaniali" da parte dell'ente pubblico, comunale o regionale, competente alla gestione dell'area demaniale e alla realizzazione di eventuali opere pubbliche o di lavori di manutenzione sull'area demaniale.

14. Modifiche del rapporto concessorio

Ai sensi dell'articolo 46 del Codice della Navigazione, il concessionario non può sostituire altri nel godimento della concessione in difetto della preventiva autorizzazione rilasciata dall'autorità concedente.

In tal caso, l'autorità concedente verificherà preventivamente l'opportunità e la rispondenza all'interesse pubblico, e sulla base di valutazioni tecniche, economiche e finanziarie, valutando l'eventuale necessità di individuare soluzioni alternative, anche rispetto ad una gestione amministrativa economicamente orientata, con riferimento alla potenzialità economica del bene demaniale; di modo che anche la misura del canone concessorio possa formare oggetto delle procedura competitiva, riflettendo il reale valore economico del bene; e ciò in conformità al principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost., nonché dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, in considerazione della scarsità e della attrattività della risorsa naturale contingentata "bene demaniale pubblico" e dell'effetto economico del provvedimento autorizzatorio.

Ai sensi dell'articolo 45 bis del Codice della Navigazione e dell'articolo 10 bis della legge regionale 22/2006, il concessionario non può affidare ad altri la gestione di attività specialistiche e secondarie della concessione in difetto della preventiva autorizzazione rilasciata dall'autorità concedente.

L'autorità concedente deve effettuare le medesime valutazioni sopra indicate.